



R 6/21 piano del
consumatore L. 3/12

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

IL GIUDICE DELEGATO,

- esaminata la proposta di piano del consumatore formulata da Silvana D'Ambrosca;
- vista l'integrazione depositata tramite l'OCC il 29.6.22;
- vista la relazione particolareggiata dell'OCC e l'integrazione depositata il 29.6.22;
- viste le precisazioni depositate dalla ricorrente il 15.9.22, a seguito di decreto del 5.8.22;
- viste le integrazioni della relazione particolareggiata dell'OCC depositate il 15.9.22 e del 9.11.22;
- considerato che la proposta nella sua versione finale soddisfa i requisiti previsti dagli artt. e ss L. 3/12;
- considerato che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei creditori privilegiati (entro 18 mesi dall'omologa, nonché il pagamento parziale dei creditori chirografari (in misura pari al 5 %) nel termine di 6 anni;
- considerato che, alla luce delle delucidazioni fornite nella relazione del 15.9.22, non sono ravvisabili atti di frode in relazione alla donazione nel 2014 di una quota immobiliare, derivata da successione ereditaria;
- considerato che i creditori privilegiato non hanno proposto opposizione, per cui, come anticipato nel decreto del 5.8.22, può presumersi l'adesione degli stessi alla moratoria ultrannuale proposta dalla ricorrente;
- considerato che gli unici creditori opposenti sono i creditori chirografari Proietto e Bumbaca;
- considerato che, tenuto conto di quanto esposto della relazione particolareggiata, la proposta deve ritenersi preferibile all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 L. 3/12, posto che: -) in caso di procedura di liquidazione *ex art. 14 ter* L. 3/12, tenuto conto dell'importo del reddito mensile (€ 1.100) e delle naturali esigenze di mantenimento dell'istante e del figlio, può escludersi la determinabilità di una quota

di reddito di disponibile ai sensi del senso comma della citata disposizione; -) l'attivo messo a disposizione volontariamente (€ 8753,08) è superiore al valore dell'unico bene liquidabile (l'autovettura del valore di circa € 6.000);

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Silvana D'Ambrosca;

DISPONE

che l'istante provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza dell'OCC, il quale ogni sei mesi dovrà acquisire una relazione sulle attività compiute e lo stato dei pagamenti;

DISPONE

che le somme dovute ai creditori resisi irreperibili siano depositate dal gestore, su autorizzazione del Giudice, su libretto o conto corrente bancario o postale. Il deposito equivarrà a pagamento del debitore a favore del creditore. Al momento dell'apertura del rapporto l'OCC consegnerà all'istituto finanziario copia del provvedimento del Giudice che dispone il deposito. Decorsi cinque anni senza che il creditore irreperibile avente diritto abbia richiesto il versamento a suo favore (con istanza da presentare al Giudice, il quale autorizzerà l'istituto ad effettuare il versamento) le somme non richieste saranno versate dall'istituto al fondo unico giustizia, ai sensi di legge;

DISPONE

che una volta completati tutti gli atti di liquidazione ed eseguiti i pagamenti previsti nella proposta, l'OCC ne dia comunicazione al Giudice della procedura, il quale provvederà ad emettere il c.d. decreto di chiusura, in cui verrà dato atto essere stati assolti gli obblighi derivanti dalla proposta omologata;

DISPONE

che l'OCC comunichi immediatamente il presente provvedimento a tutti i creditori e che provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale.

Verona, 18/4/23

Il Giudice
Pier Paolo Lanni